

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cassuto.

CASSUTO. In seguito alle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro, mi parrebbe che si dovrebbe sostituire alle parole: « corrispondenti agli anni di servizio decorsi » le parole: « corrispondenti al tempo di servizio decorso ».

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DANIELI, *relatore*. Anche la Commissione accetta la modificazione proposta dall'onorevole Cassuto, perchè tale realmente era l'intendimento tanto del Governo quanto della Commissione, e cioè di consolidare a ciascun insegnante attuale, oltre dello stipendio, di cui gode e oltre degli aumenti sessennali già conseguiti, anche quella parte di sessennio, che si trovasse maturata al 31 dicembre 1905; dimodochè anche questa parte, insieme con lo stipendio e con gli aumenti sessennali conseguiti, formasse parte integrante dello stipendio e continuasse per tutta la carriera, finchè anche su di essa si liquidasse la pensione. Poichè la proposta dell'onorevole Cassuto toglie anche il più remoto dubbio che si debbano pagare le quote di sessennio corrispondenti non soltanto agli anni interi, ma anche alle frazioni di anno, e perfino ai giorni, come ha confermato l'onorevole sottosegretario di Stato, così la Commissione è lieta di accogliere questo emendamento.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento consiste in questo. Invece di dire: « corrispondenti agli anni di servizio decorsi » dire: « corrispondenti al tempo di servizio decorso ».

Con questa modificazione metto a partito l'articolo 42-bis.

(È approvato).

#### Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare per presentare un disegno di legge.

FERRARIS CARLO, *ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge intitolato: « Disposizioni relative alla navigazione del Tevere fra Roma e il mare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla navigazione del Tevere fra Roma e il mare ».

Sarà stampato e distribuito, e trasmesso agli Uffici.

#### Si riprende la discussione sul disegno di legge: Disposizioni sugli stipendi e sulla carriera del personale delle scuole classiche, tecniche e normali.

PRESIDENTE. Art. 43.

Nel caso di cumulo di cattedre, l'aumento, di cui al precedente articolo, compete soltanto per quello degli stipendi che dà diritto alla quota maggiore; e ciò senza pregiudicare gli eventuali diritti al grado di ordinario per ciascuna delle cattedre.

(È approvato).

Art. 44.

Le attuali maestre assistenti e di lavori donneschi si considerano come appartenenti al ruolo A (3° ordine) nella loro qualità di « maestre assistenti », e percepiranno una retribuzione di lire 200 annue per continuare anche nelle funzioni di « insegnanti di lavori donneschi ».

Le attuali maestre giardiniere effettive conseguiranno il grado di ordinarie, con lo stipendio dovuto agli insegnanti ordinari di detto ruolo, che abbiano in tale grado l'anzianità di un quinquennio.

(È approvato).

Art. 45.

Gli insegnanti reggenti che all'applicazione della presente legge avranno un triennio di grado nello stesso o in diverso ordine di ruoli, diventeranno immediatamente ordinari, e sarà loro attribuito lo stipendio iniziale corrispondente in base alla tabella B.

Gli insegnanti reggenti che all'applicazione della presente legge abbiano compiuto un quinquennio in tale grado nello stesso o in diversi ordini di ruoli percepiranno in più dello stipendio iniziale di ordinario (ad eccezione degli insegnanti delle materie indicate nella tabella O) un aumento fisso uguale alla metà di quello stabilito dall'articolo 7 e corrispondente al loro ordine di ruoli.

Gli insegnanti reggenti, che all'applicazione della presente legge avranno meno di tre anni di servizio, conseguiranno il grado e lo stipendio di ordinario al compimento del triennio di reggenza.

La promozione ad ordinari dei reggenti attualmente in servizio non sarà subordinata alle condizioni di ispezioni, rapporto e parere del Consiglio superiore, indicate nell'articolo 5.

Leggo la tabella O.